



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 29.12.2022 N. 20. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025.

Il giorno 28.02.2023 ad ore 18.07 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Bridi Vittorio**

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Dal Ri Alessandro

Fiori Francesca

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zappini Federico

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 35, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/8 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il Capo I della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2015)", con cui è stata istituita nel territorio della Provincia di Trento, con decorrenza 01.01.2015, l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione della previgente I.U.C., ed in particolare dei prelievi denominati I.M.U.P. e T.A.S.I., istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 15 gennaio 2015 n. 7 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), costituito da n. 16 articoli e che da ultimo è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale 25.06.2020 n. 82, esecutiva;

preso atto che, per il periodo di imposta 2023, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. sono state fissate con deliberazione consiliare 03.11.2022 n. 137 come segue:

- a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;
- b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
- c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale o minore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,00 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,10 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
- d) per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 se con rendita uguale o minore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;
- f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o minore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
- h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0,00 per cento;
- j) per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella misura dello 0,35 per cento;
- k) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'Albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0,00 per cento;
- l) per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze nella misura dello 1,08 per cento;
- m) per tutte le altre categorie catastali, ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
- n) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
- o) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati

esistenti, nella misura dello 0,00 per cento;

considerato che successivamente all'approvazione della deliberazione consiliare di data 03.11.2022 n. 137 è stata approvata la Legge provinciale 29.12.2022 n. 20, "Legge di stabilità provinciale per il 2023" che ha introdotto delle modifiche normative alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

tenuto conto che il Comune di Trento ha già adottato il bilancio di previsione 2023 e anche i provvedimenti in materia di tributi e tariffe prima dell'entrata in vigore delle fonti normative provinciali e che pertanto è legittimato, ai sensi dell'articolo 9bis della L.p. n. 36/1993 e s.m., ad adottare nuove deliberazioni in materia di IM.I.S. per le sole materie in merito alle quali sono intervenute novità e solo entro tale limite;

considerato infatti quanto disposto dall'art. 9 bis della L.p. 15.11.1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), che reca "Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria":

"1. Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

1 bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.";

preso atto pertanto che entro il 30.04.2023 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 come stabilito dalla Legge 197/2022) occorre approvare la manovra fiscale come conseguenza dell'adozione delle modifiche introdotte dalla Legge provinciale 29.12.2022 n. 20, intervenute dopo l'approvazione, da parte del Comune di Trento, del bilancio di previsione 2023-2025, avvenuta con deliberazione consiliare di data 22.12.2022 n. 169;

considerato, in questo senso, quanto alle modifiche introdotte con la Legge di stabilità provinciale 29.12.2022 n. 20, dell'aggiornamento dell'art. 4, comma 3 della Legge provinciale 30.12.2014 n. 14 che elenca, accanto alle fattispecie del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, la fattispecie della procedura di liquidazione giudiziale, come introdotta dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022;

rilevato inoltre che con la stessa L.p. 29.12.2022 n. 20 si è proceduto all'aggiornamento della definizione di "abitazione principale", di cui all'art. 5, comma 2 della Legge provinciale 30.12.2014 n. 14, in relazione all'ipotesi della fissazione, da parte dei coniugi, soggetti passivi di imposta della residenza anagrafica e della dimora abituale di ciascun coniuge in fabbricati diversi;

preso atto che tale modifica della fattispecie dell'abitazione principale consegue alla pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 (resa in relazione alla disciplina nazionale dell'I.M.U.P.) che riconosce la possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale ad entrambi i coniugi in costanza di matrimonio ma con nuclei familiari scissi;

atteso che la nuova disciplina, che vale dal 1° gennaio 2022, prevede che se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, per l'applicazione della nuova disposizione è necessaria la presentazione di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse dove indicare elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica;

tenuto conto che la definizione della fattispecie "abitazione principale" risulta completamente novellata nella propria formulazione normativa, anche per la regolazione delle posizioni pregresse per effetto dei principi contenuti nella sentenza di natura normativa che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'obbligo della sussistenza contemporanea dei due elementi soggettivi della residenza e della dimora abituale in un unico nucleo familiare;

preso atto che il contribuente, in presenza di nuclei familiari scissi in costanza di matrimonio, può dunque anche chiedere il rimborso dell'imposta versata nel termine di prescrizione di cinque anni dalla data di versamento, motivando la propria richiesta per la

contemporaneità della residenza e della dimora abituale nel fabbricato di proprietà e documentandola;

valutato che l'Amministrazione comunale, oltre a ricevere la comunicazione che qualifica come abitazione principale l'unità abitativa con le conseguenze di esenzione dal pagamento dell'imposta, sarà esposta alla verifica di un numero indeterminato e indeterminabile di richieste di rimborso sui cinque anni antecedenti;

considerato, peraltro, che la disciplina IM.I.S. per l'anno 2023 ha già visto modifiche significative per effetto della manovra approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione 03.11.2022 n. 137 e che le variazioni di aliquote ivi deliberate per i fabbricati affittati a canone concordato, per quelli concessi in comodato a parenti entro il secondo grado in linea retta e per i fabbricati ad uso abitativo non rientranti nelle fattispecie di abitazione principale impongono una revisione di particolare rilevanza della banca dati comunale;

preso atto inoltre che sarà necessario apportare le modifiche alla stessa banca dati come conseguenza dell'aggiornamento della metodologia di calcolo della base imponibile delle aree edificabili, subordinatamente all'approvazione della deliberazione da parte del Consiglio comunale;

valutato che tutte queste modifiche richiedono di intervenire massivamente sulla banca dati per generare la base imponibile, in modo da assolvere l'obbligo di comunicazione ai contribuenti dei dati per adempiere l'obbligazione tributaria e che questo lavoro di intervento, particolarmente complesso e articolato, se non viene effettuato correttamente rischia di creare disagi al contribuente;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 9 della Legge provinciale 30.12.2014 n. 14, ove si dispone, al comma 1, che l'IM.I.S è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta ma "che i comuni possono deliberare l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, anche per singoli periodi d'imposta" e che pertanto si procede con l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, differendo il termine al 16 dicembre per il solo periodo d'imposta 2023, in ragione di quanto sopra esposto;

atteso che le modifiche che riguardano il differimento del termine di pagamento al 16 dicembre per il solo periodo di imposta 2023, la qualificazione di abitazione principale e di soggetto passivo (limitatamente alla fattispecie della procedura di liquidazione giudiziale) richiedono di modificare il Regolamento per la disciplina IM.I.S.;

esaminate pertanto le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice, accluso alla presente deliberazione, Allegato n. 1;

atteso che la presente proposta di deliberazione richiede di intervenire anche con una variazione di bilancio con una riduzione del gettito che, per ora, si stima in 100.000,00 euro nel triennio 2023-2025;

considerato che tale cifra è allo stato indicativa, posto che la quantificazione più precisa si avrà solo con la comunicazione, da parte dei contribuenti della sussistenza dei presupposti nominati per la qualificazione dell'abitazione principale;

atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 risulta iscritto uno stanziamento IM.I.S. pari a euro 41.880.000,00 nell'esercizio finanziario 2023 e a euro 46.400.000,00 negli esercizi finanziari 2024 e 2025 che, in esito alle decisioni assunte con la presente deliberazione, subisce modificazioni sulla base delle considerazioni sopra riportate quantificate in una perdita di gettito di euro 100.000,00, per la fattispecie della abitazione principale riconoscibile ad entrambi i coniugi proprietari, in costanza di matrimonio, ma con nuclei scissi;

rilevata pertanto la necessità di apportare le opportune variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 procedendo alla riduzione del capitolo 10000 – Imposta immobiliare semplice riscossa a seguito dell'attività ordinaria per un importo pari ad euro 100.000,00 ed alla riduzione dei capitoli di spesa corrente 1010 – Manutenzione e gestione illuminazione pubblica: utenze per l'importo di euro 50.000,00 e 1553 – Valori comuni dell'ente: servizio gestione calore per l'importo di euro 50.000,00 negli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;

preso atto che l'Organo di Revisione economica finanziaria ha espresso il proprio parere in data 17 febbraio 2023 n. 5/2023 (prot. n. 52160 del 17.02.2023), sulla proposta di deliberazione con riferimento sia alla modifica regolamentare per la disciplina dell'IM.I.S. sia alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

rilevato che la proposta di deliberazione in esame, con l'ipotesi di modifica regolamentare rimessa alla potestà regolamentare comunale così come modificata dalla Legge di stabilità provinciale 2023 e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari

generali e dalla Commissione permanente dei Capigruppo, in seduta congiunta, in data 06.02.2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera i) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di confermare le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) per l'anno di imposta 2023, come segue:
 - a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;
 - b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
 - c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale o minore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,00 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,10 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
 - d) per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 se con rendita uguale o minore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per

- cento;
- f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o minore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
 - h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - i) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0,00 per cento;
 - j) per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella misura dello 0,35 per cento;
 - k) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'Albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0,00 per cento;
 - l) per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze nella misura dello 1,08 per cento;
 - m) per tutte le altre categorie catastali, ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
 - n) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
 - o) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0,00 per cento;
2. di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 3. di approvare il testo "coordinato" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.MI.S.), di cui all'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 4. di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2023 rimangono in vigore per gli anni successivi;
 5. di dare atto che la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. per il corrente anno di imposta 2023 per l'acconto e per il saldo è il 16 dicembre 2023;
 6. di apportare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 così come risultante dall'Allegato n. 3 "Variazioni di bilancio" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio suddiviso per missioni, programmi e titoli, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 7. di dare atto che conseguentemente le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 si riassumono, per totali complessivi, nella sottostante tabella:

TRIENNIO 2023-2025

PARTE CORRENTE	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
Fondo pluriennale vincolato capitale			
Avanzo di amministrazione vincolato			
Avanzo di amministrazione destinato			
Avanzo di amministrazione disponibile			
a) Maggiori entrate			
b) Minori entrate	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
c) Maggiori spese			

d) Minori spese	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
e) Tot. Comp. Positivi Aanzo + a)+ d)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
f) Tot. Comp. Negativi b) + c)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Equilibrio di parte capitale e) - f)	0,00	0,00	0,00

8. di dare atto che la variazione apportata di cui al precedente punto 7. rispetta il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 4 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 5 "Equilibri di bilancio", entrambi elaborati dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
9. di procedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2023 così come risultante dall'Allegato n. 3 "Variazioni di bilancio", elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, suddiviso per missioni, programmi e titoli, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, assolvendo anche all'obbligo di comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
10. di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
11. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (unicamente telematica) di cui all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 29.12.2022 N. 20. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

Favorevoli: n. 33 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maestranzi, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Maschio)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 28.02.2023

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 8 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 29.12.2022 N. 20. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 – 2025.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 febbraio 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 8 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 29.12.2022 N. 20. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 – 2025.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.02.2023